

COMUNE DI SULMONA
(Provincia di L'Aquila)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. **14** del **30.04.2014**

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio
Comunale n. **35** del **30.03.2017**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

INDICE

SEZIONE 1. DISCIPLINA GENERALE IUC	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO.....	4
ART. 3 DICHIARAZIONE.....	4
ART. 4 SCADENZE DI VERSAMENTO.....	5
ART. 5 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE.....	5
ART. 6 RISCOSSIONE.....	5
ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO.....	5
ART. 8 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI.....	6
ART. 9 RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
ART. 10 SOMME DI MODESTA ENTITÀ (IMPORTI MINIMI).....	7
ART. 11 RIMBORSI.....	7
ART. 12 CONTENZIOSO.....	8
ART. 13 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	8
SEZIONE 2. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	10
ART. 14 OGGETTO.....	10
ART. 15 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	10
ART. 16 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO.....	11
ART. 17 SOGGETTI PASSIVI.....	12
ART. 18 SOGGETTO ATTIVO E IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO.....	12
ART. 19 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA.....	13
ART. 20 UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI.....	13
ART. 21 ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE.....	14
ART. 22 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI.....	15
ART. 23 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.....	16
ART. 24 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	16
ART. 25 ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE.....	18
ART. 26 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA AGLI ENTI NON COMMERCIALI.....	19
ART. 27 VERSAMENTI.....	19
ART. 28 DICHIARAZIONE.....	20
SEZIONE 3. DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TARI)	22
ART. 29 OGGETTO.....	22
ART. 30 NATURA DEL TRIBUTO.....	22
ART. 31 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	22
ART. 32 BASE IMPONIBILE.....	23
ART. 33 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	23
ART. 34 SOGGETTI PASSIVI.....	24

ART. 35	SOGGETTO ATTIVO.....	25
ART. 36	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	25
ART. 37	PIANO FINANZIARIO.....	26
ART. 38	OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE	26
ART. 39	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE.....	27
ART. 40	TRIBUTO GIORNALIERO.....	28
ART. 41	TRIBUTO PROVINCIALE.....	28
ART. 42	SCUOLE STATALI.....	29
ART. 43	ESCLUSIONI.....	29
ART. 44	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	30
ART. 44-BIS	ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI.....	32
ART. 45	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	33
ART. 46	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	34
ART. 47	RIDUZIONI PER IL RICICLO	34
ART. 48	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	35
ART. 49	AGEVOLAZIONI.....	36
ART. 50	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	37
ART. 51	VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO	37
ART. 52	DILAZIONE DEL PAGAMENTO	38
ART. 53	DICHIARAZIONE	39
ART. 54	ACCERTAMENTO	40
	SEZIONE 4. DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	42
ART. 55	OGGETTO.....	42
ART. 56	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	42
ART. 57	BASE IMPONIBILE.....	42
ART. 58	SOGGETTI PASSIVI.....	43
ART. 59	SOGGETTO ATTIVO.....	43
ART. 60	DECORRENZA DEL TRIBUTO.....	43
ART. 61	SERVIZI INDIVISIBILI	44
ART. 62	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.....	44
ART. 63	RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	45
ART. 64	DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE DEL POSSESSORE.....	45
ART. 65	DICHIARAZIONE	46
ART. 66	VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO	46
	SEZIONE 5. ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	48
ART. 67	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
ART. 68	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	48

SEZIONE 1. DISCIPLINA GENERALE IUC

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Sulmona in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. e **della L. 208/2015 e s.m.i. .**

ART. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. la componente patrimoniale, a carico del possessore, costituita dall'imposta municipale propria (*IMU*);
 - b. la componente servizi, articolata a sua volta:
 - *nella tassa sui rifiuti (TARI)*, a carico dell'utilizzatore di immobili, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - *nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento.

ART. 3 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli

anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

ART. 4 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:
16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il versamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
 - il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza *16 giugno e 16 dicembre*;
 - il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza *16 aprile – 16 luglio e 16 novembre*.

ART. 5 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

ART. 6 RISCOSSIONE

3. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 8 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti inadempienti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del D. Lgs. 471/97.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di cui al comma 2 dell'ART. 7 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. Sulle somme dovute a titolo di IUC si computano gli interessi applicando il tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 9 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento motivato di sospensione.
2. La riscossione coattiva è effettuata a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/73 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 10 SOMME DI MODESTA ENTITÀ (IMPORTI MINIMI)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 2, sia inferiore ad euro 6,00 (sei).
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00 (sedici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

ART. 11 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Sulmona il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo della medesima componente IUC (IMU, TARI, TASI) per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo pari ad euro 6,00 (sei).

ART. 12 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. **Per le controversie di valore inferiore a 20.000 euro (imposta pura), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.**

ART. 13 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune consente, su richiesta dell'interessato, il versamento rateale dell'imposta complessivamente dovuta per effetto dell'attività di accertamento, quando sia superiore ad euro 500,00 e a condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificata al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dall'importo delle sanzioni irrogate.
3. Il versamento può essere ripartito, in ragione dell'importo complessivo da rateizzare, nonché della situazione socio-economica del contribuente, in un massimo di: 12 rate mensili o 6 rate bimestrali o 4 rate trimestrali.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento; oltre tale termine, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, previo versamento di un importo corrispondente al 20% (venti per cento) dell'importo complessivamente dovuto. Qualora il debito residuo superi l'importo di euro 10.000,00, dovrà essere prestata adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.
5. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, calcolati con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata prevista l'ultimo giorno del mese.
6. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.

7. L'importo di ogni singola rata sarà calcolato con arrotondamento all'euro.
8. In ogni momento il debito potrà essere estinto in unica soluzione.

SEZIONE 2. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 14 OGGETTO

1. La presente Sezione disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Sulmona, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214.
2. La disciplina regolamentare contenuta nella presente sezione è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.
3. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

ART. 15 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Sulmona, a qualsiasi uso destinati, ivi inclusi quelli strumentali, nonché di terreni, anche se incolti, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale, così come definite dal presente Regolamento.
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

e. dal 2015, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. L'imposta non è altresì dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

ART. 16 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO

1. Per *fabbricato* si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per *area fabbricabile*, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 36 del D.L. 223/06, convertito dalla L. 248/06, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti

attuativi del medesimo. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

3. Per *terreno agricolo*, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ART. 17 SOGGETTI PASSIVI

1. L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art.13, comma 1 , del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi:
 - a. il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 comma 2 lettera c) del presente Regolamento, ai sensi del comma 12- quinquies dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, ai soli fini IMU, l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
 - b. il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c. il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 18 SOGGETTO ATTIVO E IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sulmona.
2. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'ART. 15 la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso. **Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune di Sulmona in proporzione alla superficie insistente su di esso.** L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendenti

dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

4. È riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dal Comune siti sul proprio territorio.
5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi alla quota erariale si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, come disciplinate nel presente regolamento. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune di Sulmona al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 19 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni di imposta relative all'IMU, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 20 UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI

1. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a

condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze **assoggettabili all'imposta**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica. Il Comune, con la deliberazione di cui all'ART. 19 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. La detrazione di cui al punto precedente si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IUC e/o in apposita autocertificazione del soggetto passivo da presentare nei medesimi termini.

ART. 21 ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:
 - a. non utilizzata come dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare, avendo detto nucleo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, che possiede a titolo di proprietà, di locazione o di comodato;
 - b. non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.

ART. 22 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 :
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e di assicurazione);
 - d. 65 per i restanti fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario);
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ad estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per quelli incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 23 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, determina, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 24 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n.137";
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In quest'ultimo caso, l'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato; in

ipotesi di accertata falsità della dichiarazione resa, i costi del controllo gravano sul contribuente;

c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Sulmona in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Sulmona un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. La riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati si applica a condizione che l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 5 agosto 1978, n.457. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
3. La riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale ovvero alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi.
4. Relativamente al sisma che ha colpito la città dell'Aquila ed altri Comuni abruzzesi, l'art.4, comma 5-octies del D. L. 16/2012 ha introdotto all'art. 6 del D.L. 39/2009 il comma 1-bis.: *“I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione de reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità' dei fabbricati stessi.”* **Ai**

sensi del periodo precedente, il termine “fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi” si intende come data di ultimazione dei lavori.

5. L'esenzione per gli immobili colpiti dal sisma del 06 aprile 2009, di cui al comma precedente, si applica in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia asseverata.

ART. 25 ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dal Comune di Sulmona quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale.
3. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f) ed h) del D. Lgs. 504/92.
4. Le esenzioni di cui ai comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
5. Sono altresì esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. **A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/1922, si applica sulla base dei criteri alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:**
 - a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;**
 - b) **a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.**
7. **Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 19, è ridotta al 75 per cento.**

ART. 26 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA AGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. Sono esenti gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, con modalità non commerciali secondo i requisiti, generali e di settore, di cui al Decreto Min. Economia e Finanze del 19 novembre 2012 n. 200. Fanno eccezione gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

ART. 27 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/97 o con apposito bollettino postale. Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell'importo dovuto applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno precedente, in ragione del periodo di possesso. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'art. 1 co. 3 D.Lgs. 360/1998 alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta a norma dell'art. 13 comma 13bis D.L. 6.12.2011, n. 201. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 28 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto di cui all'art.9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni

successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SEZIONE 3. DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TARI)

ART. 29 OGGETTO

1. La presente Sezione disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Sulmona, quale componente riferita ai servizi dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, a norma dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n.147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nella presente sezione è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dal comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria.

ART. 30 NATURA DEL TRIBUTO

1. La TARI è destinata a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 31 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 48.

ART. 32 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, di cui all'articolo precedente.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate e del Territorio per la revisione del catasto), la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A, B, C) è costituita da quella calpestable. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
3. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. 201/2011.
5. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,80 metri.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 33 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui al successivo ART. 53.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che

comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo ART. 53, decorrendo altrimenti dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della tardiva dichiarazione.

Al fine dell'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, il mese iniziale e quello finale si computano per intero qualora le condizioni si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

2. La cessazione dell'utenza deve essere sempre comunicata e debitamente comprovata. Si considerano prove necessarie e sufficienti, alternativamente:

- il subentro di un nuovo utente a seguito di regolare denuncia o di recupero d'ufficio;
- la dimostrazione dell'avvenuta disattivazione di almeno due pubblici servizi di erogazione (acqua, gas, luce ecc.), di cui uno necessariamente sia l'utenza elettrica intestata al richiedente;
- la lettera di disdetta del contratto di locazione se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione e relativa risoluzione regolarmente presentata all'Agenzia delle Entrate.

La tardiva dichiarazione di cessazione dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la cessazione medesima, salvo sempre il prescritto e documentato obbligo di comunicazione.

ART. 34 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come individuati dall'ART. 31. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 35 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Sulmona sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. **Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.**

ART. 36 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune di Sulmona nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*.
3. La tariffa deve essere determinata in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. La tariffa di riferimento è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
6. La tariffa di riferimento è articolata in due fasce di utenza, domestica e non domestica, ed è applicata ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
7. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

ART. 37 PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente ed approvato dall'autorità competente e dal Consiglio Comunale. Nel caso in cui, detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, la competenza per l'approvazione del piano finanziario compete esclusivamente al Consiglio Comunale.
2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione utile al Servizio Tributi entro 20 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

ART. 38 OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per tutte le utenze domestiche, alloggi e locali che ne costituiscono pertinenza, condotte da persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività di studio, di lavoro o di servizio di volontariato che richieda necessariamente il domicilio fuori dal Comune di Sulmona e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello desumibile dalla seguente tabella:

Numero occupanti	
fino a 70 mq	2
da 71 mq a 100 mq	3
oltre 100 mq	4

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o ulteriori rilevazioni.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 31 luglio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, con decorrenza successiva a tale data, quello risultante alla data di inizio dell'obbligazione tributaria. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti **socio** sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità; **analoga previsione è stabilita nel caso in cui la residenza risulti trasferita da soggetti ultrasessantacinquenni riconosciuti invalidi civili al 100% ai sensi della legislazione vigente (Legge 509/88, Legge 124/98, Legge 18/80).**
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (categoria autorimesse e magazzini).
8. **A decorrere dal 01/01/2017, per le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast, Affittacamere ...), già assimilate ad utenza domestica, il numero degli occupanti è dato da quello individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, maggiorato nella misura di 1/3 dei posti letto autorizzati.**

ART. 39 CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorie di attività di cui alle tabelle 3a) e 4a) allegate al D.P.R. 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. In mancanza si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

In caso di divergenza si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è riferita all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o dagli altri elementi di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 40 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Sulmona istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 41 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

ART. 42 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del precedente comma è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la TARI.

ART. 43 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari inutilizzabili e di fatto non utilizzate per le quali sono stati rilasciati anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via

esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui è stato accertato il conferimento.

ART. 44 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli indicati nel Regolamento Comunale per la tutela igienico sanitaria del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti con i limiti quantitativi ivi indicati.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e previo parere espresso dall'Ufficio Ambiente del Comune.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultima è effettuata, in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	DETESSAZIONE
Studi dentistici/odontotecnici e ambulatori medici	20%
Distributori di carburanti	20%
Lavanderie e tintorie	30%
Autocarrozzerie, Autofficine per riparazione veicoli, Elettrauto e Gommista	30%
Verniciatura	30%
Estetisti e Parrucchieri	20%
Falegnami	20%
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, carpentieri	30%
Macellerie	20%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti i contribuenti devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo ART. 53 e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. La detassazione troverà applicazione a seguito di esame della documentazione da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune e conseguente rilascio di parere favorevole.

**ART. 44-BIS ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. *Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfano complessivamente i seguenti requisiti:*
 - 1) *requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;*
 - 2) *requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;*
 - 3) *requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.*
2. *Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.*
3. *La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti).*
4. *I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

ART. 45 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Annualmente, in sede di determinazione tariffaria, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale commisurata alle risultanze della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni con unico occupante – riduzione 10%. La riduzione opera in ipotesi di unico occupante residente nel Comune di Sulmona;
 - b. abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art. 817 del Codice Civile, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare – riduzione 25%.

La riduzione è accordata a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione con indicazione dell'abitazione di residenza. Nella stessa denuncia dovrà altresì essere espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo ogni azione di controllo da parte del Comune.

- c. abitazioni dell'utente che risieda, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, che tenga l'alloggio a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, fermo restando le indicazioni e dichiarazioni di cui al punto b) sopra indicato – riduzione 25%.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita autocertificazione nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al

Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio a cura del responsabile del Servizio raccolta rifiuti soliti urbani, il quale ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi.

La presente riduzione decorre a partire dall'anno 2015.

ART. 46 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. Tale circostanza dovrà formare oggetto di indicazione nella denuncia originaria o di variazione.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubbliche autorità.
3. La riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 47 RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al **riciclo** nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di **riciclo**.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera u) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
3. È prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di

rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre riportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

***Rid* = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo**

***Q_{avv}* = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo**

***Q_{tot} (Kd)* = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.**

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando - a pena di decadenza - l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento opera a condizione che l'ufficio Ambiente del Comune, verificata la documentazione prodotta, quantifichi l'esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente all'Ufficio Tributi che provvederà all'applicazione della medesima.

ART. 48 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 400 metri dal più vicino punto di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica.
2. Ai fini del calcolo della distanza tra l'utenza ed il punto di raccolta dei rifiuti, nella ipotesi in cui la strada di accesso all'utenza, sia essa pubblica, privata o soggetta a servitù di pubblico passaggio, a causa della sua conformazione non permette l'accesso o la manovra degli automezzi adibiti alla raccolta di rifiuti, si considera il punto d'incrocio della strada di accesso all'utenza con la strada servita e il punto di posizionamento del contenitore più prossimo a detto incrocio. Tale criterio viene applicato anche in tutti i casi in cui gli utenti rifiutino il posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sulla strada.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in

cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
7. In sede di presentazione della dichiarazione, il contribuente è tenuto ad evidenziare il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la sussistenza delle quali sarà verificata dall'Ufficio Ambiente.

ART. 49 AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
2. In particolare, sono stabilite le seguenti esenzioni e riduzioni, per le seguenti utenze:
 - a) gli edifici adibiti al culto della religione cattolica, nonché delle religioni riconosciute dallo Stato, intendendo per tali quelle confessioni religiose che, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, regolano i loro rapporti con lo Stato italiano sulla base di Intese. Non rientrano nella prevista esclusione gli spazi sociali, altri locali ed eventuali annesse abitazioni dei ministri del culto: esenzione;
 - b) i locali dove si svolge attività delle ex IPAB: esenzione;
 - c) i locali adibiti a scuola dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado, paritarie, parificate e private: riduzione 50%;
 - d) **i locali utilizzati da associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legislazione vigente.**
2. BIS. **È riconosciuta una riduzione del 15% della tariffa complessiva per le attività produttive ricomprese all'interno dei confini del Centro Storico di Sulmona.**
Tale agevolazione è limitata alle utenze non domestiche, ricomprese nei limiti territoriali del Centro Storico di Sulmona, individuate dalle categorie 13-14-15-17-18-22-24-25-26-27.

3. È fatto obbligo all'utente esonerato di presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione di ciascun anno al Servizio Tributi del Comune il venir meno delle condizioni esonerative. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'esistenza dei presupposti per l'esonero e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. Le riduzioni e le esclusioni di cui al punto 2) sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

ART. 50 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Poiché le moderazioni tariffarie sono cumulabili tra di loro, si precisa che ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e che, in ogni caso, la riduzione massima complessiva non può superare il limite del 60%.

ART. 51 VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Sulmona.
4. Il versamento del tributo dovuto per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate: le prime due rate, in acconto, con scadenza il 16 aprile e il 16 luglio e la terza, a saldo, con scadenza 16 novembre. Le rate in acconto sono pari ciascuna al 30% dell'importo dovuto, determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell'anno precedente ed in base alle risultanze anagrafiche all'emissione dell'avviso di pagamento. L'ultima rata, a saldo e a conguaglio, è

determinata scomputando dal tributo dovuto per l'intero anno, calcolato applicando le tariffe e le riduzioni deliberate per l'anno di riferimento, quanto richiesto in acconto.

5. Per l'anno 2014, la prima scadenza è, in via eccezionale, stabilita al 31 maggio 2014. Le prime due rate, determinate nelle modalità di cui al comma precedente, sono calcolate applicando le tariffe e le riduzioni TARES 2013.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'ART. 8, comma 3, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
8. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento.

ART. 52 DILAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Il Comune può concedere, su richiesta motivata del contribuente interessato, che dimostri la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-sociale dello stesso, la dilazione del pagamento del tributo dovuto, mediante un'ulteriore rateazione.
2. La dilazione è concessa per importi minimi di imposta di euro 500,00, a condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dovuto così come indicato nell'avviso di pagamento.
4. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 12 rate, nell'arco di 24 mesi, con rata minima pari ad euro 100,00.
5. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, calcolati con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima

rata fino alla scadenza di ogni singola rata prevista l'ultimo giorno del mese.

6. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.
7. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

ART. 53 DICHIARAZIONE

1. Per quanto concerne la dichiarazione della TARI e non espressamente disciplinato in questa Sezione, occorre fare riferimento alla Sezione 1 del presente Regolamento, che disciplina la IUC del Comune di Sulmona.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata, entro il medesimo termine.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei domiciliati non residenti;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l'indicazione dell'attività prevalente svolta);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune o è spedita per posta ordinaria, in via telematica o per fax, in questi casi deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità e la dichiarazione si intende consegnata alla data di ricezione. È, altrimenti, possibile la trasmissione con raccomandata con A/R oppure con posta certificata, in tali ipotesi la dichiarazione si intende acquisita alla data di invio.

Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 54 ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento del tributo, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Sulmona.
2. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a

restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti inadempienti.

SEZIONE 4. DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 55 OGGETTO

1. La presente Sezione disciplina l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nel Comune di Sulmona, quale componente riferita ai servizi dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i servizi indivisibili, **a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a norma dell'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. .**
2. La disciplina regolamentare contenuta nella presente sezione è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dal comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013.

ART. 56 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. **Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

ART. 57 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla Sezione 2 del presente Regolamento.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50 per cento della base imponibile, previste dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/211, a favore di fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico **e le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado**, nei limiti e nei casi previsti, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dall'ART. 24 del presente Regolamento.

ART. 58 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'ART. 56. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. **Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il solo possessore versa la TASI nella percentuale del 10% mentre l'occupante è esente.**
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 59 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Sulmona sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. **Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune di Sulmona in proporzione alla superficie insistente su di esso.**

ART. 60 DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 61 SERVIZI INDIVISIBILI

1. I servizi alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Sulmona, sono i seguenti:
 - Manutenzione delle Strade
 - Pubblica Illuminazione
 - Protezione Civile
 - Cura del Verde Pubblico – Giardini
 - Pubblica Sicurezza e Polizia Municipale
 - Tutela Patrimonio Culturale
 - Canile Municipale
 - Manutenzione del Patrimonio
2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:
 - **Redditi da lavoro dipendente**
 - **Imposte e tasse a carico dell'ente**
 - **Acquisto di beni e servizi**
 - **Interessi passivi.**

ART. 62 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui al precedente articolo e nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'ART. 61, alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.
4. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in ragione del settore di attività

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- 5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.**

ART. 63 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. È prevista una riduzione del tributo dovuto per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da soggetti iscritti all'AIRE del Comune di Sulmona nella misura pari al 25% dell'importo complessivo.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. **Al tributo dovuto per l'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, si applica la riduzione di due terzi.**
4. **A decorrere dall'anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 1 dell'articolo 62, è ridotta al 75 per cento.**

ART. 64 DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE DEL POSSESSORE

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente ART. 62, può prevedere apposite detrazioni d'imposta per gli immobili destinati dal possessore ad abitazione principale, come definita ai fini IMU dall'ART. 20 del presente Regolamento, e relative pertinenze, differenziate per fasce di rendita catastale.
2. Il Consiglio Comunale può altresì riconoscere, con la medesima deliberazione di cui al comma

precedente, una detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

ART. 65 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU e dell'Imposta Unica Comunale.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e ferma restando l'obbligazione solidale di cui al comma 1 dell'ART. 58:
 - a. ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
 - b. nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

ART. 66 VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata in autoliquidazione, nell'anno di riferimento, da parte dei contribuenti in due rate, la prima con scadenza 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni, se previste, dell'anno precedente. La seconda rata con scadenza 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, calcolato ad aliquote e detrazioni vigenti nell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2014, si applicano, sia per l'acconto che per il saldo, le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno di riferimento, se deliberate nel termine del 16 giugno, in caso contrario i contribuenti provvedono alla liquidazione dell'acconto applicando l'aliquota di base, fissata dal comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013 all'1 per mille, per ciascuna fattispecie imponibile. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Sulmona.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

SEZIONE 5. ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

ART. 67 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 68 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A far data dal 1° gennaio 2014, il Regolamento IMU, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 29/06/2012, è abrogato.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.